



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER LA FORMAZIONE DI POSTEGGI**

---

Tresa, 12 dicembre 2024

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- L'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e il Regolamento d'applicazione alla legge organica comunale (RALOC);
- La Legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011 e il Regolamento d'applicazione alla Legge sullo sviluppo territoriale (RLST) del 20 dicembre 2011;
- La Legge Edilizia (LE) del 13 marzo 1991 e Il Regolamento d'applicazione alla Legge Edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992;
- Il Regolamento comunale del Comune di Tresa;
- Le Norme di attuazione dei Piani Regolatori (NAPR) delle differenti sezioni del Comune di Tresa (Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa), segnatamente gli artt. 11 NAPR/Croglio, 60 NAPR/Monteggio, 18 NAPR/Ponte Tresa e 22 NAPR/Sessa).

ordina:

**Capitolo I: Disposizioni generali**

**Art. 1 Principio**

In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o trasformazioni di edifici che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.

**Art 2 Campo d'applicazione e definizione**

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza disciplina il prelievo dei contributi sostitutivi per la mancata formazione di posteggi sull'intero territorio del Comune di Tresa.
- <sup>2</sup> L'obbligazione primaria di eseguire i posteggi non è surrogabile col contributo sostitutivo.
- <sup>3</sup> Laddove sia accertata l'impossibilità di soddisfare la natura dell'obbligazione, il proprietario ha in principio il diritto di essere messo al beneficio della deroga.
- <sup>4</sup> Il contributo sostitutivo è una prestazione pecuniaria che sostituisce l'obbligo principale di eseguire posteggi quando lo stesso risulti tecnicamente impossibile, eccessivamente onerosa o in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici e ambientali, in particolare nella zona dei nuclei.



- <sup>5</sup> Il contributo sostitutivo, non conferisce alcun diritto all'uso dei posteggi pubblici o qualsiasi controprestazione da parte dell'Ente pubblico. Tende a stabilire unicamente una parità di trattamento tra i proprietari che sono tenuti a sistemare i posteggi e coloro che, per ragioni oggettive, vi devono essere dispensati.

## **Capitolo II: Contributo sostitutivo**

### **Art. 3 Esigibilità contributo sostitutivo**

Il contributo sostitutivo è fissato nella licenza edilizia comunale e diventa esigibile al momento della notifica dell'inizio dei lavori.

### **Art. 4 Costo di un posteggio**

- <sup>1</sup> Il costo per la realizzazione di un posteggio è valutato in CHF 12'000.--, compreso il valore del sedime.
- <sup>2</sup> La quota di contributo sostitutivo per ogni posteggio auto è fissata in CHF 3'000.00, pari al 25% del costo di costruzione.

### **Art. 5 Restituzione**

In linea di massima, l'obligato, qualora dimostri a posteriori di aver soddisfatto l'obbligo di realizzare i posteggi mancanti in modo reale, ha diritto alla restituzione dei contributi sostitutivi versati per i posteggi mancanti, purché la richiesta venga effettuata entro 10 anni dall'insorgenza del bisogno del posteggio.

### **Art. 6 Fondo**

- <sup>1</sup> Con i contributi sostitutivi incassati, il Comune costituisce un fondo di riserva che verrà utilizzato per finanziare la realizzazione di posteggi comunali.
- <sup>2</sup> Il prelievo del fondo per la realizzazione di posteggi comunali verrà definito dal Municipio tenendo conto dei progetti futuri e verrà indicato nei relativi messaggi di credito all'attenzione del legislativo.

## **Capitolo III: Disposizioni finali**

### **Art. 7 Entrata in vigore, disposizione abrogativa e disposizioni transitorie**

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
- <sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata ogni altra precedente disposizione contraria o incompatibile ad essa.
- <sup>3</sup> Le pratiche pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza saranno trattate secondo le disposizioni in essa contenute.



**Art. 8 Ricorso**

Contro l'adozione della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco		La Segretaria
Piero Marchesi		Myriam Mauri



Approvata con risoluzione Municipale no. 1152/2024 del 05 dicembre 2024

Pubblicata agli albi comunali a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 13 dicembre 2024